



39624

CITTA' DI MODICA



Patrimonio dell'Umanità

Provincia di Ragusa

VII SETTORE - S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO UNICO

N. 28/SUAP DEL 15/07/2019 ED EMISSIONE DEL

PROVVEDIMENTO UNICO N. 5 /SUAP DEL 15/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la domanda presentata in data 30/08/2018 prot. n. 46575 allo Sportello

Unico per le Attività Produttive del Comune di Modica dal sig. Leocata Michele

nato a Modica (RG) il 07/08/1965 ed ivi residente in Via C/le Sant'Elena Pietre

Nere Cava Ispica n. 2/2, Codice Fiscale LCT MHL 65M07 E258T, nella sua

qualità legale rappresentante della Ditta "Biometano Ibleo società agricola a r.l."

con sede legale a Modica in Via Albero Portogallo n. 1/bis, Partita I.V.A.

01679370880, intesa ad ottenere il provvedimento unico per la realizzazione ed

esercizio di "impianto di produzione di biometano con produzione media circa di

499 standard metri cubi/ora", nell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di

Modica al Foglio 166, p.lle 333, 335 e 342, sita a Modica in C.da C.da Zimmaro

Bellamagna zona "E1" del P.R.G.

CONSIDERATO che la domanda ha dato luogo in data 30/08/2018 all'avvio del

procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160;

VISTO il progetto dei lavori ed i disegni allegati;

VISTO il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio vigenti;

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio Servizio Igiene Ambiente di Vita dell'A.S.P.

n. 7 di Ragusa - Distretto di Modica, espresso in data 04/03/2019 e trasmesso

con nota prot. n. 512/Asp-Siav del 04/03/2019;

Sportello
Unico
Attività
Produttive

VISTO il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa espresso e trasmesso con nota prot. n. 10776 del 12/12/2018, prat. n. 10302;

VISTO il parere favorevole della Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Urbanistica del Comune di Modica espresso in data 18/03/2019;

VISTO il parere favorevole della Sezione Autorizzazione allo Scarico Collegamento Rete del Comune di Modica espresso in data 27/03/2019, trasmesso con nota prot. n. 16086 del 27/03/2019;

VISTO il parere favorevole del 6° Settore Geologia e Tutela Ambientale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, espresso e trasmesso con nota prot. n. 0008749 del 27/03/2019;

VISTO il parere favorevole dell'UOB A.2.8 dell'Ufficio Territoriale dell'Ambiente di Ragusa, espresso e trasmesso con nota prot. 25778 del 16/04/2019;

VISTO il parere favorevole dell'A.R.P.A. - Distaccamento Provinciale di Ragusa, espresso e trasmesso con nota prot. n. 0020353 del 17/04/2019;

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa espresso e trasmesso con nota prot. n. 0112408 del 28/05/2019;

VISTO il provvedimento di adozione dell'A.U.A. prot. n. 0012331 del 06/05/2019, trasmesso con nota prot. n. 0012406 del 06/05/2019;

VISTO il verbale della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., del 11/06/2019 il quale costituisce determinazione motivata di conclusione della conferenza, e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

VISTO l'attestazione di versamento per il tramite bonifico bancario su IBAN n. IT81G0200884485000300006180 intestato a Comune di Modica dell'importo di €. 1.063,20 (euro millesessantatre/20), salvo conguaglio ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 16/04/2003 n. 4, relativamente a quanto dovuto per contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 9 della Legge Regionale 10/08/2016, n. 16;

VISTO il Provvedimento Unico n. 28/SUAP del 15/07/2019 rilasciato alla ditta "Biometano Ibleo società agricola a r.l." e rilevata la necessità di dovere annullare lo stesso per alcuni aspetti formali non congrui con le finalità proposte;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 3393 del 31/12/2018 di nomina dei Responsabili dei Settori dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 112/2008 e il D.P.R. 07/09/2010 n. 160;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

ANNULLA

Il Provvedimento Unico n. 28/SUAP rilasciato in data 15/07/2019 alla Ditta "Biometano Ibleo società agricola a r.l." per la incongruità di alcuni aspetti formali contenuti nel suddetto atto.

AUTORIZZA

In base alle sopraindicate determinazioni delle Amministrazioni competenti, il sig. Leocata Michele nato a Modica (RG) il 07/08/1965 ed ivi residente in Via C/le Sant'Elena Pietre Nere Cava Ispica n. 2/2, Codice Fiscale: LCT MHL

65M07 F258T, nella sua qualità legale rappresentante della Ditta "Biometano Ibleo società agricola a r.l." con sede legale a Modica in Via Albero Portogallo n. 1/bis, Partita I.V.A.: 01679370880, alla costruzione ed all'esercizio di un "impianto di produzione di biometano con produzione media circa di 499 standard metri cubi/ora", nell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Modica al Foglio 166, p.lle 333, 335 e 342, sita a Modica in C.da C.da Zimmardo Bellamagna, zona "E1" del P.R.G, in conformità alla documentazione tecnica allegata, agli atti istruttori, ai relativi sopra citati pareri acquisiti, alle condizioni e prescrizioni da essi imposti e a qualsiasi altra normativa pertinente;

DA ATTO

che le opere in consistono nella realizzazione di un edificio utilities destinato ad uffici e alloggio custode; nell'allocazione all'interno dell'area di pertinenza di un corpo di fabbrica destinato a cabina elettrica Enel MT/BT, e di un manufatto per il pompaggio e sala quadri, in conformità alla documentazione tecnica allegata, agli atti istruttori, ai relativi sopra citati pareri acquisiti e a qualsiasi altra normativa pertinente;

Il presente provvedimento è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- Vincolo dell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Modica al Foglio 166, p.lle 333, 335 e 342, sita a Modica in C.da C.da Zimmardo Bellamagna, zona "E1" del P.R.G, in testa alla Ditta "Biometano Ibleo società agricola a r.l.", per la volumetria autorizzata di mc. 498,87 secondo una densità edilizia fondiaria massima minore di 0,03 mc/mq;
- Vincolo alla destinazione d'uso del fabbricato da adibire ad "uffici e alloggio custode" come specificato nella documentazione tecnica esaminata dalle

Amministrazioni competenti;

- Vincolo a mantenimento a parcheggio permanente della superficie minima di mq. 49,90, la quale costituisce pertinenza delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 del codice civile;
- Che in virtù di quanto sancito dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003, l'intervento autorizzato con il presente atto è da considerare di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza;
- Quanto sopra visti, fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.

ART. 1

- Per quanto attiene l'esecuzione delle opere, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - L'inizio dei lavori, previa denuncia all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 Novembre 1971 n. 1086, dovrà avvenire entro un anno dal rilascio del presente provvedimento pena decadenza del provvedimento stesso e fatta salva comunicazione di proroga ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge Regionale 10/08/2016, n. 16;
 - E' fatto obbligo, di presentare a questo Ufficio la suddetta comunicazione di inizio lavori a firma della ditta e del direttore dei lavori, con l'indicazione del nominativo della impresa/e esecutrice/i dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b (Dichiarazione dell'organico medio annuo) e b-bis (Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C.) dell'art. 3, comma 8 del D.Lgs. N. 494 del 1996, (comma così modificato dall'art. 86, comma 10 del D.Lgs. N. 276 del 2003, poi dall'art. 20, comma 10 del D.Lgs. N. 251 del 2004). Si precisa che in assenza della sopraindicata documentazione, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei

lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo;

- La comunicazione di inizio lavori dovrà rispettare le condizioni e prescrizioni di cui alle Circolari A.R.T.A. n. 2 e 3 del 28/06/2007 e successiva modifica del con D.L. n. 4 del 16/04/2008 per lo scarico dei materiali provenienti dalle demolizioni, dai residui di lavorazione e di risulta, oltre quanto disposto dall'Assessorato all'Ecologia di questo Comune con nota prot. n. 49736 del 27/09/2007 (le ditte interessate dovranno indicare la discarica da utilizzare per il materiale di demolizione e di risulta delle lavorazioni edili).
- Qualora il tipo di intervento rientra fra quelli previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., è fatto obbligo alla ditta di depositare in duplice copia, ai sensi dell'art. 28 della L. n. 10/91 come integrata dal come integrata dal D.Lgs. n. 192/05 e successivo D.Lgs. N. 311/06, insieme alle denuncia dell'inizio dei lavori relativamente alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della suddetta legge, il progetto delle opere stesse corredata da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che attesti la rispondenza delle prescrizioni della sopracitata legge.
- Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, fatta salva comunicazione di proroga ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge Regionale 10/08/2016, n. 16, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta un nuovo provvedimento;
- Il presente atto autorizzativo deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro a disposizione degli Organi di Controllo; inoltre deve essere affissa una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati gli estremi della concessione e l'oggetto dei lavori, il nome e cognome del concessionario, del progettista, del

direttore dei lavori e della ditta esecutrice;

- La responsabilità di eventuali danni a terzi e della idoneità statica delle strutture compete esclusivamente al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ai committenti ed all'impresa esecutrice dei lavori, secondo le rispettive competenze, rimanendo questo Comune del tutto estraneo;

- Una volta terminata la realizzazione delle opere, l'utilizzo della costruzione può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001,

n. 380, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 20/11/2016, n. 222, corredata dalla documentazione prevista.

ART. 2

PRESCRIZIONI SPECIALI.

▪ Che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate dal parere favorevole del Servizio Urbanistica dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modica espresso in data 18/03/2019 di seguito indicate:

- *Che non venga modificata la destinazione d'uso dei corpi di fabbrica destinati all'alloggiamento impianti non inseriti nel calcolo piani volumetrico.*

▪ Che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate dal parere favorevole della Sezione Autorizzazione allo Scarico Collegamento Rete del Comune di Modica espresso in data 27/03/2019, trasmesso con nota prot. n. 16086 del 27/03/2019, di seguito indicate:

- *L'impianto di disoleazione al servizio delle acque meteoriche deve essere rispondente ai requisiti previsti dalla Norma UNI EN-1:2005 di Classe I;*

- *durante l'esecuzione delle opere attinenti l'impianto di smaltimento delle acque*

meteoriche, nell'area di ubicazione dei pozzi assorbenti, della vasca di laminazione e lungo il fossato di raccolta delle acque, dovranno essere eseguiti un numero congruo di prove di permeabilità "a carico variabile e secondo normativa AGI" atti a determinare l'esatto coefficiente di permeabilità, comunicando a questo SUAP gli esiti a conferma di quanto preventivato in fase progettuale ovvero proponendo eventuali adeguamenti nel caso di esiti tali da non garantire l'efficienza rispetto a quanto previsto con gli elaborati progettuali oggetto del presente parere;

- contenitori dei materiali (biomasse, percolati, digestati), aree di transito e di sosta dei mezzi deputati al trasporto delle materie, dovranno essere realizzati in modo da escludere qualsivoglia scarico sul suolo di sostanze potenzialmente inquinanti;

CONDIZIONI PER L'USO DEGLI IMPIANTI E DELLO SCARICO

- Nell'impianto di trattamento smaltimento delle acque reflue al servizio "dell'edificio utilities"

- Dovranno essere convogliate esclusivamente acque reflue di natura domestica provenienti prevalentemente da metabolismo umano;

- Le acque di prima pioggia effluenti dall'impianto di trattamento, prima dello scarico nel corpo ricettore, dovranno possedere i requisiti di qualità chimico-fisiche-microbiologiche entro i limiti di cui alla tab. 4 all. 5 del D. Lgs. 152/2006 per lo scarico sul suolo;

- Eventuale acque diverse dalle domestiche generate nel locale laboratorio dovranno essere convogliate in contenitori a tenuta e smaltiti in regime di rifiuti, conservandone i formulari attestanti il regolare conferimento/smaltimento;

- Fanghi-morchie-olii della fossa imhoff, del degrassatore, e dell'impianto di

trattamento delle acque meteoriche dovranno essere prelevati con cadenza minima annuale, e comunque ogni qual volta se ne presenti la necessità, tramite autoespurgo autorizzato, conservando i formulari di rifiuto (1° e 4° copia) attestanti il regolare conferimento e smaltimento:

- Mantenere due distinti pozzetti fiscali, debitamente segnalati ed accessibili, conformi a quanto stabilito dal Regolamento Comunale, da assumere come punti di campionamento delle acque meteoriche di prima pioggia dopo trattamento e per eventuali campionamenti delle acque meteoriche successive:

- E' fatto assoluto divieto di diluire, con acque prelevate allo scopo, gli scarichi finali per rientrare nei limiti tabellari:

- Effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie agli impianti di raccolta, convogliamento, trattamento e smaltimento delle acque.

- Adeguare gli scarichi alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti Autorità:

- Tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti dall'attività dovranno essere trattati, stoccati e smaltiti in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti.

- CONTROLLI

- Fatta salva l'attività degli organi deputati al controllo, il titolare dello scarico dovrà effettuare due analisi di autocontrollo annuali (opportunamente intervallate fra loro), sulla qualità delle acque meteoriche di prima pioggia dopo trattamento. Il campionamento, dovrà essere effettuato esclusivamente da personale del laboratorio, dovrà essere eseguito in occasione di eventi piovosi.

I dati analitici corredati delle relative relazione di analisi ed attestazione di

conformità ai limiti tabellari prescritti, sottoscritti dal responsabile del laboratorio abilitato, dovranno essere trasmessi tempestivamente, compatibilmente con i tempi tecnici di esecuzione, al VI Settore di questo Comune.

Il titolare dello scarico, in autotutela, dovrà inibire la immissione nel corpo ricettore di reflui con caratteristiche non conformi ai limiti di Legge, relazionando a questo Settore sulle cause determinanti l'inconveniente e sulle proposte mirate al ripristino.

- Il titolare dello scarico ha l'obbligo di mantenere il registro di gestione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche riportando ogni attività di manutenzione, i campionamenti e le analisi effettuate.

- L'Autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, e di richiedere alla Ditta il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento/smaltimento reflui.

- L'avvio dello scarico è subordinato all'ottenimento del Provvedimento Unico, alla comunicazione di ultimazione dei lavori, ed alla trasmissione a questo Settore di una perizia giurata resa da un tecnico abilitato attestante la conformità degli impianti di trattamento-smaltimento reflui realizzati nel rispetto della proposta progettuale, delle condizioni previste nel presente parere, e a qualsiasi altre condizioni e cautele che potranno essere imposte da altri uffici ed Enti.

▪ Che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate dal parere

favorevole dell'Ufficio Servizio Igiene Ambiente di Vita dell'A.S.P. n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica, espresso in data 04/03/2019 e trasmesso con nota prot. n. 512/Asp-Siav del 04/03/2019, di seguito indicate:

- *Fatte salve eventuali competenze autorizzative di altre amministrazioni ed il rispetto di ogni altra normativa di legge specifica del settore e che in tutti i locali sia garantita idonea areazione e illuminazione e che vengano adottati tutti gli accorgimenti per evitare formazione di polveri, aerosol, percolato, sostanze odorogene, altri inquinamenti e il proliferare di insetti e altri infestanti;*

- *Ritenuta l'attività in progetto inclusa tra quelle insalubri di cui al D.M. 05/09/1994, prima della messa in esercizio, la Ditta dovrà formalizzare richiesta di classificazione*

▪ *Che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate dal parere favorevole dell'A.R.P.A. - Distaccamento Provinciale di Ragusa, espresso e trasmesso con nota prot. n. 0020353 del 17/04/2019, di seguito indicate:*

- *Sia assicurata un'elevata protezione dell'ambiente e delle risorse naturali attraverso un'attenta conduzione dell'impianto volta alla salvaguardia delle matrici ambientali aria, acqua e suolo, della flora e della fauna e della salute umana;*

- *Siano rispettate le condizioni relative all'organizzazione, alle caratteristiche tecniche dell'impianto e alla gestione dei rifiuti, contenute negli elaborati di progetto e relative integrazioni prodotte dalla Ditta;*

- *Per i punti di emissione convogliata, E3 (caldaia a gas naturale) ed E5 (cogeneratore), dovranno essere osservati i limiti dei parametri stabiliti in sede di autorizzazione ed eseguiti i monitoraggi in autocontrollo secondo modalità e tempi prescritti dall'A.C.;*

Per le emissioni diffuse e fuggitive, la Società dovrà attenersi all'osservanza di quanto riportato alla Parte I (Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti) dall'Allegato V della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e relazionare, salvo diversa determinazione dell'A.C. almeno una volta l'anno circa i metodi e gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento;

- Emissioni odorigene

- La Società ha riportato nel documento "Allegato L - integrazioni in riferimento alla nota ARPA UOC S.T. di Ragusa del 12/02/2019" al par. 6, La "PROPOSTA DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ODORIGENE".

In merito a tale argomento, considerato che ai sensi dell'art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dovranno essere adottate misure di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene, si ritiene che il limite da prendere in riferimento, in analogia alle materie trattate e al processo, possa essere quello previsto dal documento della Regione Sicilia O.C. 29/05/2002 "Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio", salvo diversa determinazione da parte dell'A.C.. Le campagne di monitoraggio dovranno essere effettuate semestralmente per un periodo di almeno n. 2 anni, salvo diversa determinazione da parte dell'A.C.. Qualora dalle campagne di monitoraggio emergessero valori di emissioni consecutivamente inferiori ai limiti stabiliti, la Società potrà fare richiesta all'A.C., la rimodulazione delle misurazioni di autocontrollo.

- I serbatoi di stoccaggio del combustibile a servizio del gruppo elettronico,

dovranno essere dotati di idoneo bacino di contenimento, dimensionato

secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- La Ditta dovrà provvedere al monitoraggio delle acque di prima pioggia trattate

che recapitano sul suolo per la verifica del rispetto della tab. 4 all'Al. 5, parte

Terza del D.Lgs. n. 152/2006, con frequenza almeno annuale, salvo diversa

determinazione dell'A.C.;

- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare la misurazione dell'impatto acustico ai

sensi della Legge n. 447/1995 e del D.P.C.M. 14/11/1997, da effettuarsi

all'avvio dell'attività e successivamente con cadenza triennale le cui

misurazioni dovranno essere eseguite con gli impianti in attività e a pieno

regime, ed eseguite da tecnico competente in acustica.

▪ Che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate dal parere

favorevole dell'UOB A.2.8 dell'Ufficio Territoriale dell'Ambiente di Ragusa,

espresso e trasmesso con nota prot. 25778 del 16/04/2019, di seguito indicate:

- I reflui convogliati nel corpo recettore (suolo o strati superficiali del sottosuolo)

dovranno rispettare i limiti imposti dalla vigente normativa: tabella 4, allegato V

alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- La Ditta dovrà costantemente provvedere all'efficacia tecnica dell'impianto di

depurazione e smaltimento reflui, al fine di garantire l'osservanza dei limiti della

sopra citata Tab. 4 e scongiurare il superamento degli stessi;

- I pozzetti di ispezione dell'impianto di depurazione delle acque dovranno

restare a disposizione dell'Autorità preposta ad effettuare controlli;

- I prodotti finali dell'impianto di depurazione delle acque (acque oleose residue

e/o fanghi), in quanto rifiuti, dovranno essere smaltiti da una Ditta specializzata

ed autorizzata.

ART. 3

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante consegna a mano. Il Presente atto non comporta modifiche né all'entità dell'area asservita né alla destinazione urbanistica dell'intervento di cui al precedente Provvedimento Unico n. 28/SUAP del 15/07/2019, per cui l'odierno atto non va trascritto nei pubblici Registri Immobiliari di Ragusa, restando confermato il precedente vincolo apposto.

Il ritiro dell'atto autorizzativo comporta per i richiedenti e/o gli aventi diritto l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni sopra riportate nonché l'osservanza delle norme contenute nel Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio Vigenti.

ART. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Modica che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della consegna del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione.

ART. 5

Fanno parte integrante del presente atto N. 41 elaborati già vidimati dalla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Urbanistica del Comune di Modica, in sede di rilascio del Provvedimento Unico n. 28 del 15/07/2019, i quali vengono presi in consegna dal richiedente.

Il presente provvedimento si compone di n. 13 pagine e n. 24 righe alla 14^a.

Modica li.

Il Responsabile del procedimento

Geom. Corrado Caruso

Il Responsabile del Settore

Geom. Vincenzo Terranova

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi l'originale del
presente provvedimento e di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni in
essa contenute e obbligarsi all'osservanza delle stesse cui il rilascio del presente
è subordinato.

Il Dichiarante

